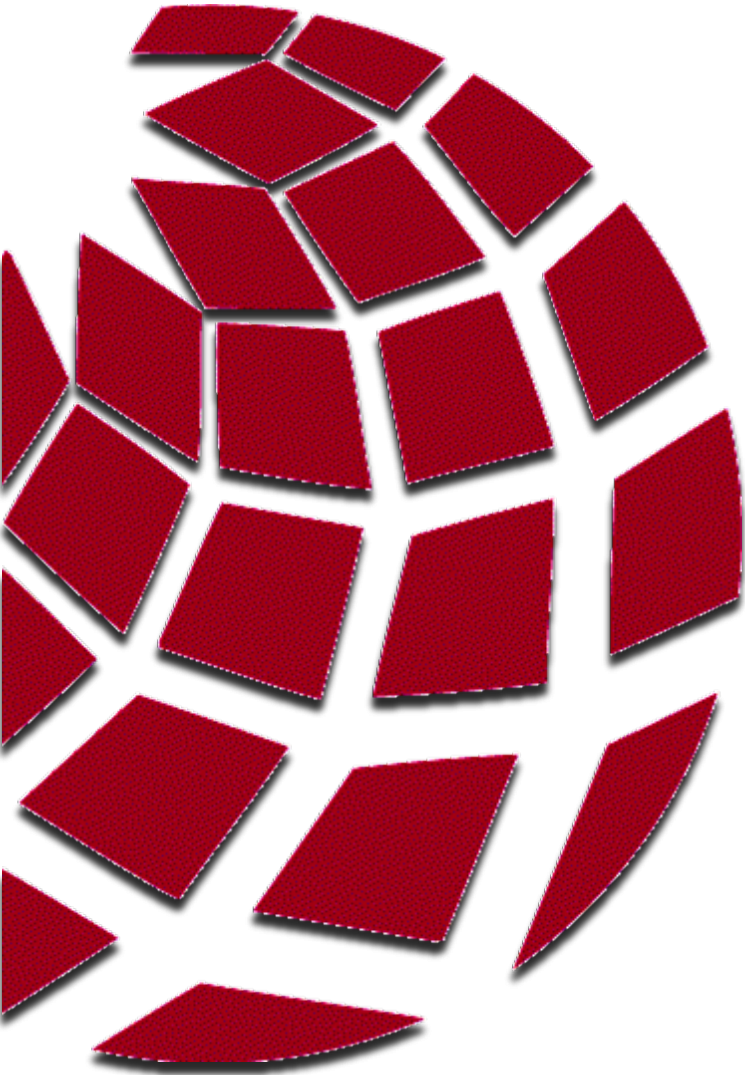




LA PREVIDENZA DEL COMMERCIALISTA CONSIDERAZIONI, RIFLESSIONI E SOLUZIONI

Commissione ordinamento della professione



La prestazioni previdenziali

La Cassa eroga le pensioni di:

- Vecchiaia;
- Anzianità
- Inabilita;
- Invalidità;
- Reversibilità ai superstiti del pensionato;
- Indiretta ai superstiti dell'iscritto non ancora pensionato



Le prestazioni previdenziali

La Cassa provvede inoltre alla erogazione delle seguenti indennità:

- Indennità una tantum (vedi restituzione contributi);
- Indennità di maternità.

Le pensioni e le indennità sono corrisposte a domanda.

Le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità, e di inabilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.



Cos'è cambiato con la riforma

Dal 1° gennaio 2004, le pensioni sono:

- Interamente retributive, se maturate entro il 31 dicembre 2003;
- In parte retributive ed in parte contributive, se maturate dopo il 31 dicembre 2003 dagli associati già iscritti a tale data;
- Interamente contributive, se maturate dopo il 31 dicembre 2003 e relative agli iscritti dopo tale data.



Il sistema retributivo

- La quota “Retributiva” – (Quota A) viene calcolata sulle anzianità maturate e sui redditi al 31 dicembre 2003.
- La misura della quota retributiva è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, ad una percentuale della media degli ultimi 24 anni redditi professionali annuali dichiarati ai fini IRPEF e rivalutati.
- La misura della pensione non può essere inferiore all’80% di quella calcolata sulla media dei 15 redditi professionali annuali più elevati, dichiarata ai fini IRPEF, negli ultimi 20 anni solari anteriori (regolamento vigente dal 22 giugno 2002)
- La misura massima della quota calcolata è fissata in euro 82.000,00.
- La quota A calcolata al 31 dicembre 2003 in base alla variazione Istat.



Il sistema contributivo

La quota “Contributiva” – (Quota B) viene calcolata sulle anzianità maturate e sui redditi dal 1 gennaio 2004.

La misura della quota “contributiva” è pari all’importo determinato dalla trasformazione in rendita del montante risultante dalla posizione contributiva individuale, mediante un coefficiente di trasformazione (vedi tabella), in relazione all’età dell’iscritto alla decorrenza della pensione.



Il sistema contributivo

Coefficienti di trasformazione del montante in rendita

Età	Coefficiente (%)
57	4,720
58	4,860
59	5,006
60	5,163
61	5,334
62	5,514
63	5,706
64	5,911
65	6,136
66	6,366

Età	Coefficiente (%)
67	6,612
68	6,878
69	7,165
70	7,478
71	7,819
72	8,193
73	8,603
74	9,053
75	9,546



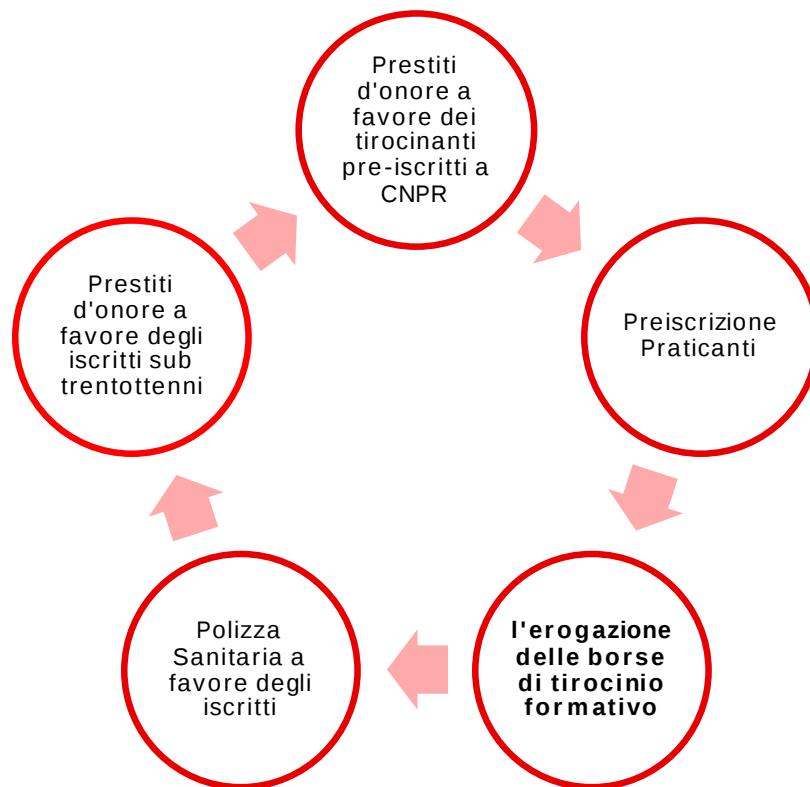
La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia spetta:

- **Iscritti al 31.12.2003:** al compimento del 65° anno di età con almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
- **Iscritti dal 01.01.2004:** al compimento del 65° anno di età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, ovvero al compimento del 58° anno di età con 37 anni di anzianità contributiva, ovvero senza limiti di età con almeno 40 anni di anzianità contributiva (c.d. pensione di vecchiaia anticipata).



CNPR e l'assistenza





BANDO DI FINANZIAMENTO ANNO 2013 PRESTITO D'ONORE TIROCINANTI

(Art. 6 Regol. per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa)

Art. 1 – Finalità e oggetto del bando

L'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali (di seguito CNPR), nel quadro delle iniziative rivolte a favorire l'accesso alla libera professione ha indetto un bando per il finanziamento agevolato a tutti i tirocinanti preiscritti alla CNPR.

Il bando disciplina gli interventi di sostegno economico posti in essere dalla CNPR attraverso il rimborso degli interessi dei finanziamenti stipulati con gli istituti che hanno sottoscritto idonea convenzione con la CNPR.

Il rimborso degli interessi può essere concesso per finanziamenti di importo massimo di euro 5.000,00 per singolo professionista.



BANDO DI FINANZIAMENTO ANNO 2013 PRESTITO D'ONORE TIROCINANTI

(Art. 6 Regol. per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa)

Art. 2 – Destinatari e requisiti

Possono accedere al prestito d'onore tutti i tirocinanti preiscritti alla CNPR ai sensi dell'articolo 10-bis del Regolamento di esecuzione.

Il contributo è previsto esclusivamente a favore dei tirocinanti preiscritti alla CNPR.

Pertanto, qualora venga meno il predetto requisito o nel caso sia terminato il periodo di preiscrizione non seguito da iscrizione alla CNPR la cassa non sarà tenuta a versare il relativo contributo e i residui interessi del prestito restano a carico del professionista.



BANDO DI FINANZIAMENTO ANNO 2013 PRESTITO D'ONORE ISCRITTI UNDER 38

(Art. 6 Regol. per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa)

Art. 1 – Finalità e oggetto del bando

L'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali (di seguito CNPR), nel quadro delle iniziative rivolte a favorire l'accesso e il sostegno alla libera professione ha indetto un bando per il finanziamento agevolato ai giovani, di età inferiore ai 38 anni, che si avviano alla professione.

Il bando disciplina gli interventi di sostegno economico posti in essere dalla CNPR attraverso il rimborso degli interessi sui finanziamenti stipulati con gli istituti che hanno sottoscritto idonea convenzione con la CNPR.

Il rimborso degli interessi può essere concesso per finanziamenti di importo massimo di euro 10.000,00 per singolo professionista.



BANDO DI FINANZIAMENTO ANNO 2013 PRESTITO D'ONORE ISCRITTI UNDER 38

(Art. 6 Regol. per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa)

Art. 2 – Destinatari e requisiti

Possono accedere al prestito d'onore i giovani iscritti alla CNPR di età inferiore a 38 anni.

Il contributo è previsto esclusivamente a favore degli iscritti alla Cassa; pertanto qualora, per qualsiasi ragione, intervenga la cancellazione dalla CNPR, detto contributo viene meno e i residui interessi sul prestito restano a carico del professionista.

I richiedenti devono aver inviato alla Associazione le prescritte comunicazioni e devono essere in regola con il pagamento dei contributi.



La PRESCRIZIONE DEI TIROCINANTI

Con nota del 28 aprile 2011 i Ministeri vigilanti hanno approvato la delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa del 10 aprile 2008 con la quale è stato disciplinato il regolamento della prescrizione per coloro che svolgano o abbiano svolto il tirocinio professionale.

Il Comitato dei delegati della Cassa Ragionieri aveva già deliberato in data 30 giugno 2007 il riconoscimento della copertura previdenziale ed assistenziale anche alla figura del tirocinante dottore commercialista e del tirocinante esperto contabile, disciplina tradotta nell'articolo 10 bis del Regolamento vigente, norma approvata dai Ministeri vigilanti in data 20 marzo 2008.



La PREISCRIZIONE DEI TIROCINANTI

La pre-iscrizione per i tirocinanti consente oggi a coloro che si stanno preparando alla libera professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile di poter ottenere una copertura previdenziale presso la Cassa di Previdenza anche prima della iscrizione formale, che consegnerà eventualmente all'acquisizione del titolo di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

Con la pre-iscrizione vengono pertanto garantiti ai tirocinanti, gli stessi diritti che spettano agli iscritti e che consentono la maturazione dell'anzianità assicurativa e l'incremento del montante contributivo ai fini pensionistici in via anticipata.



La PREISCRIZIONE DEI TIROCINANTI

Chi può presentare domanda di preiscrizione

Possono presentare domanda di preiscrizione alla Cassa i soggetti che svolgono attività di tirocinio presso un dottore commercialista o un esperto contabile ed iscritti al Registro di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005 e che non siano iscritti all'Albo professionale alla data di presentazione della domanda stessa.



LE CONVENZIONI

